



DISPOSIZIONE N.5 IN MERITO AL REGOLAMENTO URBANISTICO
VIGENTE

Agosto 2018

Art. 9 Interventi diretti

Nella “Ristrutturazione edilizia” è consentita l'addizione funzionale pari al 20% del volume lordo del fabbricato. una tantum anche in più fasi successive.

Nel caso di interventi in edifici contrassegnati da R1 dovrà essere fatta congiuntamente la verifica del limite massimo di 20 mq. di Sun per unità immobiliare esistente, mentre per gli edifici contrassegnati da R2 dovrà essere fatta congiuntamente la verifica del limite massimo di 40 mq. di Sun per unità immobiliare esistente

Art. 35 Le aree urbanizzate di recente formazione (zona B)

In merito all'art.35 si precisa che per favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di superfici utili lorde presenti nel resede, dopo demolizione delle stesse, in deroga al limite dei 160 mq ammessi in ampliamento, nonché nel caso di ristrutturazione urbanistica con demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia, alla luce della lettura congiunta dei comma 3 e 5.

Infatti al comma 3 si precisa che gli interventi di ristrutturazione urbanistica con demolizione e ricostruzione o le sostituzioni edilizie avvengono a parità di superficie utile lorda e con altezza massima pari a quella dell'edificio preesistente con il corpo di fabbrica più alto, ammettendo l'aggiunta degli ampliamenti ammessi.

Nel caso di cambio di destinazione da locale di servizio, pertinenza o annesso, in Sua, sono dovuti oneri come nuova edificazione.